



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del giudice dott. Ciro Caccaviello;

letto l'art. 127 ter cpc;

visto il precedente decreto con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;

precisato che il presente provvedimento ha valore di verbale d'udienza;

lette le note di udienza depositate dai procuratori delle parti;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 3950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025

TRA

Parte_1 nato a Napoli (NA), il 13/01/1984, cod. fisc. *C.F._1*, residente in Ercolano (NA) alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 95 B/C, CAP 80056;

Controparte_1 nata a Napoli il 28/07/1982, cod. fisc. *C.F._2*, residente in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele 21L, CAP 80059;

CP_2 nato a Napoli il 15/09/1990 cod. fisc. *C.F._3*, residente in Ercolano (NA) alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 95 B/C, CAP 80056;

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, in virtù della procura allegata all'atto di citazione, dal prof. avv. Domenico Palumbo (cod. fisc. *C.F._4*), dall'avv. Vincenzo Vitale (cod. fisc. *C.F._5*) e dall'avv. Giuseppe Sorrentino (cod. fisc. *C.F._6*), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli alla Via Morelli, n. 63/A.

RICORRENTE

E

Controparte_3 nata a Napoli il 22/11/1980, cod. fisc. *C.F._7*, residente in Pollena Trocchia (NA) alla Via Giacomo Leopardi n. 21, CAP 80040;

Controparte_4 cod. fisc. e p. IVA *P.IVA_1* in persona del l. r. p. t. *CP_5* nato a Napoli il 13/06/1985, cod. fisc. *C.F._8*, con sede in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 8, CAP 80133.

RESISTENTI CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno dedotto che:

in data 24 luglio 2014 vendevano alla dott.ssa *Controparte_3* la piena proprietà (titolo ed azienda) della farmacia “Eredi dott. Greco Antonio”, a fronte del corrispettivo di € 288.750,00;

seguivano una serie di controversie che venivano risolte dal lodo arbitrale del 25.7.22 con il quale si dichiarava risolto il contratto di compravendita di cui sopra ma, preso atto della vendita della farmacia a terzi, la *CP_3* veniva condannata al pagamento del suo controvalore, detratti i crediti maturati, di € 88.167;

successivamente la *CP_3* cedeva la Farmacia, con una complessa serie di negozi, alla *CP_4* ;

hanno, pertanto, proposto domanda di nullità o inefficacia dell’atto di vendita e condanna degli odierni resistenti al risarcimento dei danni causati;

hanno fondato timore che, nelle more del giudizio, i resistenti trasferiscano nuovamente l’azienda ceduta;

hanno chiesto, pertanto, il sequestro giudiziario dell’azienda ceduta.

I resistenti non si sono costituiti e ne viene dichiarata la contumacia.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto è inammissibile.

La misura cautelare richiesta è quella del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 cpc.

Tale norma presuppone che sia controversa la proprietà o il possesso del bene da sequestrare.

Orbene con il lodo arbitrale in questione, passato in giudicato, la CP_3 è stata condannata al pagamento della somma di € 88.167 quale differenza tra il prezzo di vendita della farmacia, mai corrisposto, ed il credito vantato in compensazione dall'acquirente.

Nell'odierno giudizio i ricorrenti chiedono il pagamento di tale somma ed il risarcimento dei danni subiti.

Alcuna controversia, quindi, vi è sulla proprietà della farmacia che, in base al lodo, rimaneva alla CP_3

Altri strumenti, quindi, avrebbero dovuto essere utilizzati per la tutela del diritto di credito dei ricorrenti.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli il 2.10.25.

IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)